

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1050}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BELLUSCIO

Presentata il 26 ottobre 1972

Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento delle Forze armate richiamati o trattenuti in servizio e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-1945

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riguarda un esiguo numero di ufficiali che richiamati o trattenuti per speciali e pressanti necessità furono con il passare degli anni e per ragioni di età, transitati dalla posizione di complemento a quella di riserva.

Sono ufficiali che all'atto del loro impiego furono opportunamente selezionati e fatti specializzare nelle nuove tecniche per essere impiegati in compiti prettamente operativi. Per la loro lunga esperienza e per le elevate doti professionali possedute sono da considerare elementi preziosi per il servizio operativo.

Finora in favore dei predetti si è fatto ben poco per dare loro una adeguata sistemazione a carattere giuridico-economica; non sono mancate nelle precedenti legislature le molteplici proposte di legge per porre fine ad una situazione che si trascina da vari decenni e che può considerarsi in pieno clima democratico poco umana e affatto civile. Purtroppo i vari tentativi sono rimasti solo a livello di proposte.

Se consideriamo, poi, che gli ufficiali di cui ci stiamo interessando hanno oltre venticinque anni di servizio alle dipendenze dello Stato e che mai si è pensato a dare loro, al-

l'atto della cessazione del servizio, come del resto è praticato per tutti i dipendenti dello Stato il trattamento di buonuscita ENPAS, ci troviamo di fronte ad un assurdo, se si pensi poi che sono a tutti noti gli obblighi che incombono a qualsiasi amministrazione statale o privata circa la liquidazione da corrispondere ai propri dipendenti in rapporto agli anni di servizio prestato fino alla data del collocamento in quiescenza.

In questo settore l'amministrazione militare ha volutamente ignorato il regio decreto n. 614 del 26 febbraio 1923 che sancisce la iscrizione degli ufficiali di complemento all'Opera di previdenza.

In materia di avanzamento le norme vigenti sono, nei riguardi degli ufficiali in argomento, palesemente inadeguate in quanto emanate a suo tempo nella presunzione che gli ufficiali della riserva di complemento « hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra » precludendo così ogni possibilità di promozione e lasciando la quasi totalità di essi nel grado di maggiore.

Tali norme sono valide per gli ufficiali della riserva che si trovano nella effettiva posizione di congedo, negative per gli ufficiali

in argomento che hanno svolto e svolgono in guerra prima e in pace dopo, servizio senza soluzione di continuità alla stessa stregua di quelli in servizio permanente effettivo.

Onorevoli colleghi! L'approvazione della presente legge servirà a dare una tangibile prova di riconoscimento ad un gruppo di uf-

ficiali che ha ben meritato durante la lunga attività nei ranghi delle Forze armate e sa- nerà una situazione che si trascina da decen- ni senza approdare ad una adeguata soluzione.

Il provvedimento in esame comporta un modesto onere finanziario e non potrà costi- tuire un precedente per il futuro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con diritto a trattamento di quiescenza acquisito e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-1945 ed in servizio alla data 1° gennaio 1972 quali trattenuti, permangono in detta posizione per un periodo di anni cinque a partire dall'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i limiti di età previsti per il collocamento in congedo assoluto.

ART. 2.

Gli ufficiali di cui sopra e di grado inferiore a tenente colonnello, possono, in deroga alle disposizioni vigenti, essere promossi senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Per essere valutati per l'avanzamento devono avere almeno 12 anni di anzianità di grado se capitani, 3 anni se maggiori.

ART. 3.

Sono estesi, agli ufficiali di cui ai precedenti articoli, i benefici a favore dei combattenti previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824. Per gli stessi valgono le disposizioni contenute nell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

ART. 4.

Gli ufficiali di cui all'articolo 1 sono iscritti d'ufficio all'opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti a norma del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini dell'indennità di buonuscita è concessa loro la possibilità di riscatto per i periodi di servizio comunque resi antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, conformemente alle modalità contemplate dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

ART. 5.

All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in venti milioni circa, per l'esercizio finanziario in corso sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo « Provvedimenti legislativi in corso » compresi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.